Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 — **Roma — Giovedì, 31 agosto** — **Numero 205**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

In seguito all'attuazione dei provvedimenti tributari emanati in forza del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, si avverte che all'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici emessi in pagamento di associazione alla "Gazzetta ufficiale,, e a saldo di spese di stampa per le inserzioni a credito, si deve sempre aggiungere la tassa di bollo di centesimi 5.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1057** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, ed il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1812;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *C*, è modificato come segue:

La tassa di bollo, cui vanno soggetti, a tenore dell'art. 20, n. 4, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, gli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione di cui al successivo n. 17, stabilita dall'art. 24 della legge 23 aprile 1911, n. 509, in ragione della superficie di essi, è graduata nel modo seguente:

per un foglio di carta non oltre 25 decimetri quadrati, L. 0,05;

per un foglio di carta non oltre 70 decimetri quadrati, L. 0,10;

per un foglio di carta di dimensione superiore a 1 metro quadrato, L. 0,20.

per un foglio di carta di dimensione superiore a 1 metro quadrato, L. 0,30.

Nulla è innovato al disposto coi successivi comma dell'art. 1 del R. decreto succitato.

Il primo comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1812, è abrogato.

Art. 2.

I registri tenuti dai notari e dagli ufficiali giudiziari a termini dell'art. 306 del Codice di commercio per la trascrizione degli atti di protesto cambiario sono soggetti alla tassa di bollo di centesimi 70 per foglio da corrispondersi con l'impiego della carta filigranata bollata o con fogli di dimensione non superiore a 14 decimetri quadrati e con non più di 25 linee per facciata da bollarsi esclusivamente dagli uffici del registro con marche o con bollo a punzone.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 54 della legge sulle tasse di bollo 4 luglio 1897, n. 414, è modificato come segue:

I funzionari dell'Amministrazione delle finanze e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono specialmente incaricati di curare l'esatta esecuzione delle leggi e dei decreti in materia di bollo e di accertarne le contravvenzioni.

Ad essi tutti è esteso il diritto stabilito dal primo comma dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134 e dell'art. 4 del R. decreto 31 maggio 1916, n. 695.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1916, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge per quanto riguarda gli articoli 2 e 3.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1058 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La deduzione delle spese funerarie dell'autore della eredità, contemplate dal terzo comma dell'art. 54 della legge di registro, è ammessa quando siano regolarmente giustificate nei modi previsti dal primo comma dell'art. 56 della detta legge in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione della scala seguente:

Per valori fino a L. 500, L. 25 (quota fissa).

Per valori da oltre L. 500 a L. 1000, L. 5 0[0.

Per valori da oltre L. 1000 a L. 2000, L. 4 0[0 col minimo di L. 50.

Per valori da oltre L. 2000 a L. 4000, L. 3 0[0 col minimo di L. 80.

Per valori da oltre L. 4000 a L. 10.000, L. 2 0[0 col minimo di L. 120.

Per valori da oltre L. 10.000 a L. 100.000, L. 1 0[0 col minimo di L. 200.

Per valori da oltre L. 100.000, L. 0,50 0[0 col minimo di L. 1000.

Nelle spese di ultima infermità, fatte entro gli ultimi sei mesi, si intendono esclusivamente comprese quelle di carattere strettamente sanitario, risultanti dalle regolari quitanze di medici, chirurgi e farmacisti.

Art. 2.

Nelle trasmissioni per causa di morte il valore della mobilia compresa nell'eredità è calcolato d'ufficio in ragione del 5 per cento del valore totale dei beni immobili e mobili, e dei denari dell'eredità, eccettuato il caso che il valore della mobilia risulti da inventari di tutela o di eredità beneficiate, o che in base ad atti o dichiarazioni delle parti risulti superiore al 5 per cento dell'attivo lordo ereditario.

Art. 3.

A seguito dei giudizi di stima per l'accertamento dei valori immobiliari, il confronto dei valori per stabilire se le spese del giudizio debbano ricadere a carico dell'erario o del contribuente, e se sia applicabile la soprattassa di che agli articoli 29 e 96 della legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico) sarà fatto senza te-

ner conto degli aumenti offerti dal contribuente e non accettati dall'Amministrazione; a meno che non si tratti di aumenti per rettifiche di denuncie di successione fatti nel modo e nei termini indicati dal 4° capoverso del citato art. 96.

Le offerte di aumento debbono essere iscritte al registro di formalità sotto la data della loro presentazione, e riportare gli estremi di tale registrazione.

Art. 4.

Quando la tassa di registro, stabilita per i trasferimenti a titolo oneroso, risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta, in base al Regio decreto legislativo 27 settembre 1914, n. 1012, pel trasferimento a titolo gratuito degli stessi beni, le alienazioni di beni di qualsiasi natura che avvengano, con o senza riserva di usufrutto, fra ascendenti e discendenti, fra coniugi o fra parenti fino al quarto grado incluso, saranno sottoposte alle tasse stabilite dal Regio decreto legislativo succitato, semprechè la provenienza negli acquirenti delle somme pagate per prezzo d'acquisto non venga dimostrata in base a titoli che abbiano soddisfatte, in ragione della loro natura, le tasse stabilite dalla legge di registro.

A cura dei notari che riceveranno i contratti di vendita o ne autenticheranno le firme verrà inserita negli atti o nelle formule di autenticazione la dichiarazione relativa al grado di parentela corrente fra le parti sotto comminatoria d'una penale in proprio di L. 50, in caso di omissione.

Art. 5.

Gli atti di riconoscimento di figli naturali, redatti da notari nell'interesse dei poveri, sono esenti da tassa di bollo, e devono essere registrati gratuitamente, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate, mediante citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza che risiede nel luogo di domicilio delle parti stesse.

Art. 6.

Il presente decreto avrà applicazione dal quinto giorno successivo alla sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1054 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 1, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Veduti gli articoli 25 e 27 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536, e gli articoli 40, 43 e 167 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Ritenuta l'opportunità di assicurare la regolare e uniforme applicazione delle disposizioni suaccennate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per qualunque operazione o provvedimento concernente le rendite di debito pubblico, gli atti di notorietà ricevuti dai notai, ai sensi dell'art. 1, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono riconosciuti validi, come gli atti di notorietà giudiziali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1061 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il regolamento per la esecuzione delle leggi sul riordinamento della imposta fondiaria approvato col R. decreto n. 65 del 26 gennaio 1905;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 152, 154, 161, 162, 164, 173, 186, 191, 193, 195 e 199 del regolamento per la esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con R. decreto n. 65 del 26 gennaio 1905, sono sostituiti i seguenti:

Art. 152. — Per i terreni soggetti a servitù militari, si tien conto con proporzionali detrazioni dal reddito imponibile dei danni continui o periodici che da codeste servitù possono risultare.

Art. 154. — Per quei terreni, che dopo la formazione del catasto venissero sottoposti a nuove o maggiori servitù militari, e per quelli che venissero esonerati da dette servitù o dal vincolo forestale si provvede con speciali disposizioni legislative.

Per quei terreni che dopo la formazione del catasto venissero assoggettati a vincolo forestale si provvede a norma dell'art 37 della legge 2 giugno 1910, n. 277

Art. 161. — La detta pubblicazione si eseguisce nella sede del Comune amministrativo, sotto la sorveglianza dei periti catastali e della Commissione censuaria comunale, e colla assistenza immediata del segretario della medesima.

Se il segretario non è in grado, per qualsiasi motivo, di compiere le funzioni di assistente alla pubblicazione, il sindaco, di concerto con la Commissione censuaria comunale e con l'ufficio catastale, nomina un altro assistente, al quale la Giunta municipale può fissare una congrua retribuzione, salvo il disposto dell'art. 22.

Per i Comuni molto estesi, l'ufficio generale del catasto, sentita la Giunta municipale, potrà disporre che la pubblicazione si effettui contemporaneamente nel centro abitato sede dell'ufficio comunale ed in altri centri abitati del Comune. In questi casi, ed ai soli effetti della pubblicazione, il territorio comunale sarà ripartito in zone. In ciascun ufficio di pubblicazione saranno depositati ed ostensibili le mappe e gli atti relativi alla zona di territorio circostante. Per ogni ufficio di pubblicazione sarà nominato un assistente.

Art. 162. — Almeno un mese prima del giorno in cui deve incominciare la pubblicazione, l'amministrazione del catasto ne avvisa il sindaco di ciascun Comune, invitandolo a predisporre locali adatti, forniti dei necessari mobili e di quant'altro occorre.

Art. 164. — La Commissione comunale, ricevuti gli atti sopra indicati, li deposita nei locali a ciò predisposti dal sindaco, ed entro 5 giorni dall'avuta comunicazione degli atti stessi pubblica un manifesto, col quale:

a) notifica agli interessati i luoghi e le ore in cui gli atti stessi saranno ostensibili per 60 giorni successivi a quello fissato dall'Amministrazione del catasto per l'incominciamento della pubblicazione;

b) invita i possessori ad esaminarli, per riconoscere la regolarità delle loro partite ed a presentare i loro eventuali reclami od osservazioni, avvertendo che il termine è perentorio;

c) invita altresì i possessori a denunciare tutte le variazioni, sia topografiche, sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, le quali fossero avvenute posteriormente alle operazioni di classamento dei terreni.

Il termine di cui al paragrafo *a*), in casi eccezionali, può, dall'ufficio generale del catasto, essere prorogato fino ad altri 60 giorni.

Art. 173. — Tutti i possessori, direttamente o col mezzo di procuratori o incaricati, entro il termine di cui all'art. 164 *a*), sono autorizzati a presentare osservazioni e reclami alla Commissione censuaria comunale sulla intestazione, delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, nonchè sull'applicazione della qualità, della classe e della destinazione.

Però in questa sede il passaggio dei beni dal catasto rustico all'urbano o viceversa potrà essere domandato solo in quanto occorra per rendere conformi i dati pubblicati a quelli risultanti dal catasto urbano in vigore.

Il mandato può risultare anche da lettera con firma autenticata dal sindaco, da unirsi al reclamo.

Art. 186. — Fra le osservazioni che deve fare il perito come all'articolo precedente, si comprendono le opportune proposte per correzioni o rettifiche di errori o imperfezioni di misura, classamento od altro non avvertiti dagli interessati, che avesse a scoprire durante la pubblicazione od anche posteriormente, purchè non sia iniziata la regolare conservazione del catasto.

Art. 191. — Compiute le verifiche ed esaminati i reclami, il perito catastale comunica gli atti alla Commissione comunale affinchè nel termine perentorio di 30 giorni, decorribili dalla data del ricevimento, esprima il proprio voto sopra ciascun reclamo.

Gli atti si comunicano alla Commissione comunale gradualmente, per gruppi di reclami, man mano che il perito ne ultima l'esame, quando ciò sia necessario per la sollecitudine dei lavori. In tal caso il termine di 30 giorni suindicato decorre dalla data del ricevimento degli atti relativi all'ultimo gruppo di reclami.

Trascorso il termine predetto, la Commissione comunale restituisce gli atti all'ufficio del catasto, che li trasmette, con le sue osservazioni, alla Commissione provinciale.

I reclami si intendono senz'altro definiti in conformità del parere concorde della Commissione comunale e dell'ufficio catastale, ogni qualvolta esso collimi con

le domande presentate dal possessore durante la pubblicazione o con le dichiarazioni scritte da lui rilasciate in seguito.

Art. 193. — La Commissione provinciale, esaminati gli atti ed eseguite le ulteriori indagini, che ritiene necessarie, decide in via definitiva sui reclami di cui all'art. 173 in merito ai quali la Commissione comunale e l'Ufficio catastale non si sono pronunziati concordemente, ed in modo conforme alle domande od alle dichiarazioni scritte del possessore, ed esprime il suo voto sopra quelli presentati, giusta l'art. 174, per violazione di legge o per questioni di massima, che trasmette per la risoluzione definitiva alla Commissione censuaria centrale, ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 29 (modificato) della legge.

Se la Commissione provinciale non provvede sollecitamente a quanto è prescritto dal presente articolo e dagli articoli 201 e 202, l'ufficio generale del catasto può provocare dalla Commissione censuaria centrale la fissazione di un termine perentorio, trascorso il quale si provvede a norma dell'art. 35.

Art. 195. — Le decisioni prese in via definitiva dalla Commissione provinciale, i voti della Commissione comunale, le osservazioni dell'ufficio catastale ed i pareri del perito catastale sopra ciascun reclamo vengono comunicati alle Commissioni comunali, le quali entro tre giorni dalla avuta comunicazione, pubblicano, nei modi soliti, un manifesto per avvertire i possessori ed enti interessati che presso la sede della Commissione comunale possono, per lo spazio di 30 giorni dalla data del manifesto, prendere cognizione delle decisioni che li riguardano, e che chiunque si creda gravato per violazione di legge o per questioni di massima, può, entro il medesimo termine, che è improrogabile, ricorrere alla Commissione centrale.

La Commissione comunale, di mano in mano che riceve i detti ricorsi, dichiara su ciascuno la data della presentazione, e li trasmette direttamente alla Commissione centrale, la quale farà comunicare ai ricorrenti le risoluzioni prese sui singoli ricorsi.

Le decisioni prese dalle Commissioni censuarie provinciali dopo chiusa la suindicata pubblicazione sono pur esse depositate presso la sede della Commissione Comunale; ma l'invito agli interessati a prenderne visione, agli effetti dei ricorsi per violazione di legge o per questioni di massima, anzichè con pubblico manifesto si fa mediante notificazione individuale.

Art. 199. — Le Commissioni comunali possono presentare, per mezzo delle Giunte tecniche, entro il termine di cui all'articolo precedente, i loro reclami alla Commissione provinciale sulla qualificazione, classificazione e tariffa del proprio Comune, tanto in via assoluta quanto in via comparativa.

I reclami sulla qualificazione e classificazione dovranno essere limitati ai soli casi in cui sussistano ancora fra la Commissione comunale, la Giunta tecnica e l'ufficio catastale i dissensi di cui agli articoli 77 e 105; ovvero quando la Commissione comunale intenda reclamare per confronto con altri Comuni della stessa Provincia. Con analoghe limitazioni è concesso anche all'ufficio catastale di reclamare contro la qualificazione e classificazione dei terreni di ognuno dei Comuni della propria Provincia.

I reclami sulla tariffa dovranno indicare la quantità dell'aumento o della diminuzione che si reputi giusta. Quelli in via assoluta possono farsi tanto con concetti ed elementi sintetici, quanto in base a minute di stima e calcoli analitici di qualunque specie. I reclami in via comparativa possono farsi confrontando il proprio territorio con quello di altri Comuni, anche non limitrofi, purchè della stessa Provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1062 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti il R. decreto 28 marzo 1915, n. 316 e i decreti Luogotenenziali 26 giugno 1915, n. 930, e 28 ottobre 1915, n. 1523, e 30 gennaio 1916, n. 62, e 30 aprile 1916, n. 495;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il ministro dell'interno e coi ministri del tesoro e della grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono nuovamente prorogate, fino a quando non sia diversamente stabilito, le disposizioni del R. decreto 28 marzo 1915, n. 316, e del decreto Luogotenenziale 26 giugno 1915, n. 930, circa le obbligazioni derivanti da operazioni a termine sui valori mobiliari, da riporti

e proroghe, escluse quelle consentite dagli Istituti di emissione alle Stanze di compensazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — SACCHI — ORLANDO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1080 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, allegato *F*;

Visti i Nostri decreti 16 febbraio 1916, n. 121; 12 marzo 1916, n. 272; 27 aprile 1916, n. 472, e 2 agosto 1916, n. 926;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura, di concerto con quelli per gli affari interni, per l'industria, il commercio e il lavoro e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La soprattassa di fabbricazione sugli zuccheri, stabilita nella misura di lire 5 il quintale dall'allegato *F* al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, è portata a lire 17 per quintale tanto per il prodotto di prima quanto per quello di seconda classe. La soprattassa è dovuta nella nuova misura anche sugli zuccheri di produzione nazionale esistenti in magazzini vincolati alla finanza, anche quando sia stata per essi già versata, insieme con la tassa, le soprattassa nella misura fissata dal detto decreto, senza che abbia avuto luogo per qualsiasi causa l'estrazione dai magazzini anzidetti.

Art. 2.

Il prezzo massimo al quale le fabbriche e raffinerie di zucchero nazionale devono vendere lo zucchero per consumo del Regno è fissato in L. 180 per quintale, base centrifugo (pilé) caricato sul vagone stazione partenza.

La presente disposizione è applicabile alle consegne da farsi a partire dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Sugli zuccheri che al momento della applicazione del presente decreto si trovino nei magazzini soggetti a denuncia ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1916, n. 121, è dovuta dall'esercente il deposito, a titolo di supplemento di tassa, la somma di L. 32 per ogni quintale di zucchero di qualsiasi qualità.

Nella stessa misura e allo stesso titolo è dovuta la differenza fra il nuovo prezzo massimo di vendita e quello fissato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 272, per gli zuccheri greggi o raffinati esistenti nei magazzini delle fabbriche o raffinerie in quanto provengano dalla importazione di zuccheri esteri a dazio ridotto in applicazione dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale del 16 febbraio 1916, numero 121.

Art. 4.

Alla riscossione del supplemento di tassa di cui al precedente articolo provvederanno le Intendenze di finanza mediante atto di ingiunzione nelle forme stabilite dall'art. 93 del regolamento doganale, in base ai verbali di accertamento delle quantità di zuccheri esistenti nei depositi e magazzini all'atto dell'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Entro dieci giorni da quello dell'applicazione del presente decreto tutti i Comuni del Regno dovranno modificare, in relazione con le disposizioni del presente decreto, i prezzi massimi stabiliti per la vendita di zuccheri nel rispettivo Comune in applicazione dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 272.

La graduazione dei prezzi per le varie qualità di zuccheri sulla base del prezzo dello zucchero centrifugo (pilé) sarà stabilita secondo norme che saranno dettate dal ministro d'agricoltura.

Art. 6.

Lo stanziamento del capitolo 62 del bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura per l'esercizio 1916-1917 è aumentato di L. 20.000 a vantaggio del funzionamento della Stazione sperimentale di bieticoltura, istituita in Rovigo, secondo l'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 547, portante modificazioni alla imposta sulla fabbricazione dello zucchero.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — RAINERI — ORLANDO — CARCANO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1081 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Regi decreti 20 dicembre 1914, n. 1374, 31 gennaio 1915, n. 50, 31 gennaio 1915, n. 52, 29 marzo 1915, n. 338, e il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1262;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e con i ministri dell'interno, grazia e giustizia, finanze e tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1262, sono prorogate fino a 60 giorni dopo la conclusione della pace.

Art. 2.

Per coprire le spese generali di amministrazione i consorzi hanno facoltà d'imporre, sul prezzo di acquisto, un sopraprezzo in misura proporzionale al consumo medio mensile previsto e in ogni caso non superiore a centesimi 20 per ogni quintale di cereale ceduto.

Nei casi in cui il cereale debba essere immesso nei magazzini consortili, al sopraprezzo potranno essere aggiunte le sole spese strettamente necessarie al trasporto, al magazzinaggio, e al pagamento degli interessi.

Le tariffe delle spese, di cui al presente articolo, saranno comunicate al Ministero di agricoltura e non saranno esecutive senza l'approvazione del detto Ministero.

Art. 3.

La ripartizione degli utili e delle perdite eventuali dei Consorzi granari, ai termini del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1262, verrà fatta all'atto dello scioglimento dei Consorzi.

Alla fine di ogni gestione annuale gli eventuali utili saranno accantonati a riserva, esclusa qualunque devoluzione a fini diversi.

Art. 4.

I Consorzi granari hanno facoltà di acquistare dal Ministero di agricoltura anche quegli altri prodotti che il servizio temporaneo degli approvvigionamenti mettesse a disposizione del consumo per la popolazione civile. Hanno pure facoltà, previa autorizzazione del Ministero di agricoltura, di acquistare cereali per semina.

Anche a tali acquisti vengono estese le agevolazioni finanziarie del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 52.

Art. 5.

La decisione delle controversie che sorgessero per le cessioni delle merci da parte dei consorzi granari, Comuni, enti per i consumi e privati è devoluta al Comitato dei ricorsi, istituito ai termini dell'art. 6, lettera *b*) del decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926. Alla stessa giurisdizione spetterà di decidere gli eventuali ricorsi dei consorzi granari per forniture del Ministero.

Per le controversie di ricorsi previsti dal presente articolo non è ammesso ricorso o reclamo all'autorità giudiziaria e a qualsiasi altra autorità.

Art. 6.

Le merci fornite dal servizio degli approvvigionamenti saranno cedute o messe in vendita secondo le norme stabilite dal Ministero di agricoltura.

I contravventori alle dette norme, senza pregiudizio delle eventuali pene stabilite da altre leggi, saranno puniti coll'ammenda da L. 1000 a L. 10.000, ed, in caso di recidiva, all'ammenda sarà aggiunta la detenzione da un mese ad un anno.

Art. 7.

Per quanto non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le disposizioni in materia emanate in precedenza.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — ORLANDO — SACCHI — MEDA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Viste le risultanze dei concorsi diretti a migliorare la coltivazione del frumento nell'Agro romano;

Considerata l'utilità di incoraggiare le coltivazioni speciali per la produzione delle sementi e di diffondere le varietà selezionate di frumento che, meglio rispondendo alle condizioni dell'ambiente, danno i migliori prodotti per qualità e per quantità;

Visti il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernenti il bonificamento dell'Agro romano;

Udito il parere della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

I coltivatori di frumento della zona di Agro romano soggetta al bonificamento obbligatorio che metteranno a coltivazione speciale da seme, per un'estensione non inferiore ad un ettaro, una fra le razze di frumento dei tipi colognese, reatino o gentile, diffuse in questi ultimi anni dal Ministero, potranno concorrere ai seguenti premi

a) un premio di L. 300;

b) sei premi di L. 200 ciascuno.

Agli agenti (fattore, capoccia, colono, ecc.), dei coltivatori premiati, saranno conferiti i seguenti premi di collaborazione;

a) un premio di L. 150;

b) sei premi di L. 100 ciascuno.

Art. 2.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 1,35, dovranno pervenire entro il 15 ottobre 1916 al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1° cognome, nome, paternità e residenza abituale del concorrente;

2° cognome e nome del fattore, capoccia o mezzadro, dipendente dal concorrente;

3° denominazione del fondo ove ha luogo la coltivazione;

4° superficie coltivata con le singole varietà di frumento per le quali si concorre.

Art. 3.

I concorrenti devono fornire le notizie che verranno loro richieste relativamente alle coltivazioni partecipanti al concorso.

Non più tardi del 31 agosto 1917 dovranno far pervenire, in appropriati imballaggi, una ventina di cespi di frumento sradicati prima della mietitura e dieci chilogrammi di granella opportunamente vagliati, perchè possano figurare nella speciale mostra.

Diplomi saranno conferiti per i migliori imballaggi.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di seguire le coltivazioni a principiare dalla preparazione del terreno e potrà controllare come meglio creda le notizie offerte dai concorrenti. Essa preleverà, anche a mezzo di agenti di sua fiducia, nei magazzini dei concorrenti, un campione di un chilogrammo del frumento da adoperare nella semina, ed altrettanta quantità dalla massa di prodotto dopo la vagliatura.

Art. 5.

Il giudizio in merito sarà basato sulle osservazioni di campagna, sulla qualità delle sementi impiegate e, sopratutto, sulle qualità botaniche ed agrarie delle sementi prodotte.

Saranno preferite le coltivazioni fatte in successione a piante sarchiate (granturco, barbabietola, fava, patata, ecc.) con semina rada, a righe, e con concimazione fosfatica.

Art. 6.

Alle spese per i premi e i diplomi, e per l'organizzazione della Mostra campionaria è assegnata la somma di L. 4000, da prelevarsi dalla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, istituita con l'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Il direttore generale dell'agricoltura è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 26 agosto 1916.

Il ministro
RAINERI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 27 agosto 1916, in Porto Potenza Picena, provincia di Macerata, e il 29 agosto 1916, in Bororo, provincia di Cagliari, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Il 28 agosto 1916, in Sambuci, provincia di Roma, è stato attivato il servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 29 agosto 1916.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Ritenuto che il commissario del Governo con sua istanza in data 24 agosto 1916, ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere al giudizio relativo alla cattura del veliero greco *Evangelistria Donatos*;

Ritenuto che il commissario del Governo ha eseguito il deposito della medesima istanza nella segreteria della Commissione, insieme con il fascicolo degli atti;

Visto l'art. 6 del regolamento interno della Commissione delle prede in data 26 giugno 1915;

Decreta:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione delle prede dell'istanza del commissario del Governo, insieme con il fascicolo degli atti, per il giudizio sulla cattura del veliero greco *Evangelistria Donatos.*

Si manda al segretario della Commissione delle prede per la pubblicazione e per le comunicazioni da farsi, del presente decreto, nei termini stabiliti dall'art. 6 del regolamento interno citato.

Roma, 25 agosto 1916.

Il presidente
M. La Terza.

Il segretario
R. Marcelli.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 3 maggio 1916:

Pensioni civili

Marchiafava Marta, ved. Maretti, capo sezione, L. 1512.
Mortara Davide, procuratore del Re, L. 5433.
Lauro Vincenzo, applicato, L. 2232.
Moro Caterina, ved. Padoan, brigadiere postale, L. 437,33.
Chiuca Antonietta, ved. Fabbris, ufficiale doganale, L. 872.

Parsiale Enrico, agente imposte, L. 2760.
Nebel Giovanni, disegnatore, L. 2800.
Sesler Gustavo, vice dirett. dog., L. 4440.
Caterini Enrica, ved. Mazza, capo uff. post., L. 1063.
Benedetto Carmelo, ap. marina, L. 780.
Zampini Teresa, ved. Ferraris, id., L. 198,33.
Martorelli Giuseppina, ved. Imperatori, capo div., L. 1880.
Peres Antonino, agg. cancelliere, L. 1029.
Radoslovich Margherita, ved. Orlando, 1° uff. post., L. 863,33.
Pancalbo Francesco, uff. doganale, L. 2677.
Faggiani Napoleone, comm. doganale, L. 4039.
Tavelli Lucia, ved. Portieri, op. guerra, L. 250.
Rossini Teresa, ved. Tironi, applicato, L. 584,66.
Manfredi Giselda, ved. Bertinelli Camillo (indennità), L. 4266.
D'Angelo Angela, ved. Gagliostri, agente manut., L. 424.
Zanelli Teodora, ved. Zanelli, operaio marina, L. 149,50.
De Angelis Assunta, ved. Palazzi, commesso, L. 611,33.
Michetti Lucia, ved. Marchegiani, v. ispettore scolastico, L. 385,66, di cui:
a carico dello Stato L. 2,41;
a carico del Monte p. maestri elem., L. 383,25.
Franceschini Isolina, ved. Leonardi, op. marina, L. 240.
Faetti Ernesto, applicato, L. 2036.
Vecchione Raffaele, uff d'ordine, L. 1925.
Cornaro Annibale, applicato, L. 2043.
Burelli Luigia, ved. Quintavalle, op. marina, L. 300.
Monzone Carmela, op. tabacchi, L. 511,05.
Aragona Luigi, professore, L. 3227, di cui:
a carico dello Stato, L. 2593,70;
a carico della provincia di Cosenza, L. 633,30.
Asnardi Cesare, giudice, L. 2715.
Pescatori Camillo, cons. app., L. 6910.
Gaetani Nunzio, v. avvocato erariale, L. 4529.
Panigada Adele, ved. De Piaggi, uff. d'ordine (indennità), L. 2062.
Fontana Rosa, ved. Sarati, custode, L. 224.
Tonarelli Elisabetta, ved. Fazzi, brig. post. (indennità), L. 3010.
Ruchetich Giuditta, ved. Trevisan, op. marina, L. 240.
Del Riccio Alfredo, applicato, L 2280.
Rossi Bianca, ved. Castellani, assistente (indennità), L. 3594.
Iocca Francesco, archivista, L. 2851.
Leitenitz Ester, ved. De Angelis, prof. coll. milit., L. 667,66.
Leitenitz Ester, ved. De Angelis, prof. ist. tecnico, L. 1038,33.
Caroselli Giuseppina, ved. Favero, archivista, L. 942,33.
Montigiani Teresa, ved. Grassi, ag. manut (indennità), L. 1393.
Scarafia Agnese, ved. Villata, maresc. RR. CC, L. 267,33.
Bonacina Maria Anna, ved. Venzo, uno dei Mille, L. 300.
Arnoldi Adele, ved. Ago, colonn. contabile, L. 1066,66.
Rota Vittorio, maggiore nei distretti (in aumento di L. 3907), L. 153.
Ceccherelli Amelia, ved. Spagnolini, 1° capitano, L. 1313,66.
Faella Alfonso, soldato di cavalleria, L. 612.
Valente Benedetto, soldato, L. 540.
Teia Elisa, ved. Brotzu, maresciallo, L. 399,95.
Abrami Angela, ved. Boselli, L. 202,50.
Sforza Paola, ved Corbara, L. 1278,33.
Spadaccia Palmira, ved. Delle Morrane, L. 630.
Meola Ferdinando, macchinista C. R. EE., L. 2116,80.
Delfino Caterina, ved. Sensini, L. 290.
Ercolino Nicola Maria, guardia agenti custodia, L. 375.
Mainoldi Emilia, ved. Coda, L. 1241,33.
Caneso Vittorio, mastro C. R. EE., L. 2116,80.
Bonati Antonia, ved. Cossu, L. 802,66.
Bertolotti Virginia, ved. Romoli, L. 625.
Garnero Giovanni Battista, fuochista RR. EE. L. 1382,40.
Pascarella Vincenzo, vice brigad. RR. CC., L. 517,37.
Cegani Ugo, colonn. conn. R. marina, L. 4124.
Luccioni Maddalena, ved. Favale, L. 463,66.
Rossi Italo, magg. generale, L. 6227.
Sala Virginia, ved. Maggiani, L. 929.
Silvano Vincenzo, comand. ag. cust., L. 2000.
Catini Fortunato, maresc. finanza, L. 2014,80.
Fratus Vincenzo, soldato genio, L. 360.
Gario Angela Adele, ved. Negro, L. 1087,66.
Lolli Luigi, maresc. RR. CC., L. 1346,40.
Caiano Arturo, 1° macchinista C. R. EE., L. 2116,80.
Stella Luisa, ved. (con prole) Guarino, L. 518,66.
Bravo Domenico, capo guardia carc., L. 1260.
Conte Rosa, ved. Benatti, L. 190.
De Conciliis Decio, ten. col. medico marina, L. 4800.
Mazzachiodi Battistina, ved. Anastasio, L. 448.
Silvestre Eugenio, maresc. finanza, L. 2014,80.
Fioravanti Silvestro, padre di Nazzareno, L. 630.
Vercelloni M.ª Sofia, ved. Franchi, professore, L. 527,33.
Pierimarchi Adelaide, ved. Bollati, archivista, L. 925.
Novelli Maria, ved. Montani, usciere, L. 344.
Ravera Caterina, ved Grattarola, messaggere postale, L. 416.
D'Alessandri Rosa, ved. Speranza, maestro elem., L. 1173,33.
Ronchese Angelo, professore, L. 21, su aumento di L. 4302.
Ghirola Maria, ved. De Robertis, archivista, L. 885,33.
Piccone Lorenzo, commesso, L. 775.
Lazzi Luigia ved. Riva, op. guerra, L. 145,33.
Grazia Maria, ved. Cavalieri, uff. di rag., L. 664.
Mazzachiodi Luigia, ved. Gatti, capo sezione, L. 1508,66.
Palchetti Filomena, ved. Galassi, assistente, L. 848, di cui:
a carico dello Stato, L. 42,23;
a carico della provincia di Arezzo, L. 805,77.
Rossetti Luigi, bidello di liceo, L. 995.
Rossi Virgilio, ricevitore, L. 4032.
Macchi Francesca, ved. Almasio, op. marina, L. 333,33.
Gabbrielli Elena, ved. Lavacchini, aiuto tecnico, L. 388,66.
Briguglio Salvatore, usciere, L. 2080.
Orsi Adelaide, ved. Tagliasacchi, brig. postale (indennità), L. 2436.
Caruso Vincenzo, ord. ed. fisica, L. 1520.
Jaccarino Ernesto, deleg. P. S. (indennità), L. 2708.
Ariani Vincenzo, procuratore del Re, L. 6903.
Lencioni Ferruccio, c. lab. tabacchi, L. 2101.
Starita Giovanna, ved. Eletto, custode, L. 302,33.
Conti Domenico, cap. verif. tabacchi, L. 2139.
Murdo Assunta, orf. Francesco, op. marina, L. 356.
Madonna Vanda, orfana di Vincenzo, aiut. g. c., L. 440.
Manaresi Filippo, op. guerra, L. 775.
Gorga Agostino, id., L. 830.
Iuliani Lavinia, ved. Lago, uff. post., L. 565.
Ferrarin Domenico, op. guerra, L 900.
D'Onofrio Maria, ved. Scura, uff. di carico, L. 499.
Landini Maria, ved. Borzon, capo ragioniere, L. 1550.
Calisti Virginia, ved. Bideschini, archivista, L. 1035,66.
Nasi Teresa, ved. Riccaldino, professore, L. 406,33.
Messeri Tito, 1° agente imp., L. 3580.
Paldarella Lucia, ved. Morello, agente dog., L. 359,33.
Altieri Efisio, direttore poste, L. 4864.
Dragotta Rosalia, ved. Pazzi, uff. d'ord., L. 333.
De Cicco Luigi, proc. del Re, L. 3930.
Jengo Giuseppina, ved. Borcelli, op. guerra, L. 283,33.
Del Bo Edvige, ved. De Nava, cons. di Stato, L. 2261.
Marcelli Amalia, ved. Postiglione, ord., L. 248,66.
Martinangeli Augusta, ved. Galeazzi, 1° uff. poste tel., L. 855,66.
Raffaglioni Anna, ved. Lapini, assistente, L. 799,66.

Pensioni militari

Sorvillo Ernesto, caporale del genio, L. 360.
De Santis Giuseppe, soldato di fanteria, L. 612.
Di Bonito Clementina, ved. Togna, brig. guardie città, L. 346,66.
Lazzaro Laura, ved. Mocchi, maggiore, L. 1060,33.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele.

Debito assunto in servizio per gli effetti dell'art. 7 della Convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4587, e mandato ad includere separatamente nel Gran Libro in forza della successiva legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Numeri delle 3975 obbligazioni sorteggiate nella 49ª estrazione seguita il 12 agosto 1916:

dal	4501	al	4600	quantità	100
»	7801	»	7900	»	100
»	27301	»	27400	»	100
»	40901	»	41000	»	100
»	42801	»	42900	»	100
»	47801	»	47900	»	100
»	53701	»	53800	»	100
»	60401	»	60500	»	100
»	69201	»	69300	»	100
»	76701	»	76800	»	100
»	78601	»	78700	»	100
»	80601	»	80700	»	100
»	132601	»	132700	»	100
»	151701	»	151800	»	100
»	158901	»	159000	»	100
»	160601	»	160700	»	100
»	162701	»	162800	»	100
»	168001	»	168100	»	100
»	169601	»	169700	»	100
»	173001	»	173100	»	100
»	187501	»	187600	»	100
»	191001	»	191100	»	100
»	194001	»	194100	»	100
»	213301	»	213400	»	100
»	218201	»	218300	»	100
»	238459	»	238500	»	42
»	284601	»	284700	»	100
»	287101	»	287200	»	100
»	309401	»	309500	»	100
»	309901	»	310000	»	100
»	340801	»	340900	»	100
»	341001	»	341100	»	100
»	349301	»	349333	»	33
»	352801	»	352900	»	100
»	365101	»	365200	»	100
»	368301	»	368400	»	100
»	368901	»	369000	»	100
»	386601	»	386700	»	100
»	416101	»	416200	»	100
»	448301	»	448400	»	100
»	471801	»	471900	»	100
				Totale	3975

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto settembre prossimo venturo, ed a cominciare dal 1° ottobre successivo verrà effettuato il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 per ciascuna, in seguito a restituzione delle obbligazioni stesse, munite delle cedole:

dal n. 107 - 1° aprile 1917
al n. 108 - 1° ottobre 1917

Nello Stato - su regolare domanda da presentarsi, o direttamente alla Direzione generale del Debito pubblico od a mezzo delle Intendenze di finanza del Regno, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria.

All'estero - direttamente presso la Società di credito industriale e commerciale di Parigi.

Roma, addì 12 agosto 1916.

Per il direttore capo divisione
MINNÒ.

Per il direttore generale
ENRICI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 17 luglio 1910, n. 536).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

La Banca italiana di sconto sede di Palermo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 578 mod. 3-C. P. N., statale rilasciata dalla Banca d'Italia di Palermo, in data 1° febbraio 1916 in seguito alla presentazione di una obbligazione del capitale nominale di L. 10.000 Prestito nazionale 4,50 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, e del decreto Ministeriale 10 febbraio 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato ai legali rappresentanti la Banca italiana di sconto, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 agosto 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 31 agosto 1916, in L. 119 95.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 30 agosto 1916, da valere per il giorno 31 agosto 1916.

Franchi	109 93 1/2
Lire sterline	30 90
Franchi svizzeri	122 23 1/2
Dollari	6 49
Pesos carta	2 71 3/4
Lire oro	119 79

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Conservatorio femminile di Santo Stefano in Chiusi

AVVISO DI CONCORSO

Il presidente del R. Conservatorio suddetto rende noto che è aperto il concorso per titoli al posto di insegnante di matematica e scienze nelle scuole complementari e normali di questo R. Istituto dichiarato a tutti gli effetti di legge sede di esami di licenza.

Lo stipendio è di annue L. 600, pagabili a rate mensili posticipate, oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna.

I diritti e gli obblighi sono quelli stabiliti dal regolamento dell'Istituto e dalle disposizioni vigenti per il personale insegnante.

Le domande in bollo regolare dovranno essere presentate al sottoscritto entro 40 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della istruzione pubblica e saranno corredate dei seguenti documenti:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 35° da computarsi al dì della chiusura del concorso;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario, dal quale risulti che la concorrente è di sana fisica costituzione ed esente da imperfezioni tali da impedirle l'adempimento dei doveri inerenti all'ufficio;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso dal sindaco, dove la concorrente risiede con la dichiarazione dello scopo pel quale viene rilasciato e sentito il parere della Giunta comunale;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma di abilitazione all'insegnamento, per cui è bandito il concorso, o certificato a mente dell'art. 2, comma 1°, della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta libera di tutti i documenti;

10° ritratto fotografico della concorrente colla di lei firma autografa vidimata dal sindaco.

Oltre il certificato di cui al n. 4 la concorrente che non abiti nel Comune da oltre un biennio, deve presentare un attestato di moralità rilasciato colle stesse norme dal sindaco del Comune, ove abitava precedentemente.

Trattandosi di insegnamenti di materie affini è sufficiente per la ammissione al concorso il titolo di abilitazione in una delle discipline da insegnare, ma sarà preferita quella insegnante che sarà abilitata in entrambe le materie che deve insegnare.

Ai documenti prodotti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuno produrre nel loro interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte e le bozze di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale od in copie autentiche debitamente legalizzate.

La nomina avrà luogo con tutte le formalità stabilite dal regolamento per i concorsi approvato dal Ministero della istruzione pubblica in data 7 settembre 1909, n. 7056, div. 8ª.

Sarà soggetta all'approvazione del Ministero, previo parere della autorità scolastica della Provincia.

Diverrà definitiva dopo un biennio di lodevole servizio, durante il quale l'insegnante potrà essere licenziata per inettitudine, per negligenza, o per accertata insufficienza fisica.

L'eletta dovrà assumere l'ufficio entro 10 giorni dalla partecipazione di nomina altrimenti potrà essere dalla Commissione dichiarata decaduta dal posto.

Chiusi, 30 giugno 1916.

Il presidente
avv. C. Magnoni.

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani **comunica**:

Comando supremo, 30 agosto 1916 — (Bollettino di guerra n. 463).

Contro le nostre posizioni tra Adige e Brenta insistenti tiri delle artiglierie nemiche che lanciarono anche qualche granata sugli abitanti di Ala, in Valle Lagarina, di Arsiero, Velo d'Astico e Seghe in Valle dell'Astico.

Nella zona di Fassa i nostri alpini ampliarono il possesso della cresta a nord-est del Cauriol. Presero al nemico altri 21 prigionieri, un cannone, molti fucili e un lanciabombe. L'artiglieria nemica aprì violento fuoco sul Cauriol, energicamente controbattuta dalla nostra.

Alla testata del Rio Felizon (Boite) riparti di fanteria e di alpini con brillante attacco espugnarono forti trinceramenti nemici sulle pendici nord-ovest di Punta del Forame e in fondo valle. L'avversario subì gravi perdite e lasciò nelle nostre mani 117 prigionieri dei quali 3 ufficiali.

Lungo la rimanente fronte azioni saltuarie delle artiglierie: quella nemica tirò ad intervalli su Gorizia, Valisella e Olivers.

Sul Carso le fanterie rettificarono avanzando taluni tratti della nostra fronte.

Velivoli nemici lanciarono bombe su Alleghe e sulla laguna di Marano: qualche ferito e lievi danni.

Cadorna.

Settori esteri.

Da qualche giorno non si hanno notizie d'ulteriori importanti fatti d'arme dal golfo di Riga alla Volinia.

In Galizia, invece, le operazioni militari russe procedono, se non speditamente, sistematicamente almeno nella regione carpazia, in ispecie in direzione di Maramoros Sziget, e cioè per i due passi di Jablonitza, già da tempo in possesso dei russi.

La frontiera ungherese è stata, infatti, già varcata da essi dopo la espugnazione della montagna Panter.

In Picardia, in Lorena e nella regione di Verdun, causa il cattivo tempo, non vi sono stati che duelli di artiglieria e degli scontri senza importanza.

Alla frontiera greco-bulgara della Macedonia continuano i combattimenti fra gli anglo-franco-serbi e i bulgari.

Quivi è sempre il centro del fronte dove si succedono quegli accaniti combattimenti che hanno permesso ai serbi di riportare qualche successo verso Rjumnica, ad ovest del Vardar.

Tuttavia l'attenzione generale è ormai rivolta alla entrata in campo della Romania, che pare combatta

su due opposti punti: l'uno in Transilvania e l'altro al confine bulgaro.

Infatti i romeni, oltre a Brasso, Harmannstadt ed altre città ungheresi, avrebbero occupato pure Rustsciuk, in Bulgaria.

Grandi scontri sono impegnati presentemente presso Orsova, dove distaccamenti romeni cercano di avanzare lungo il Danubio, nonchè a nord-est del bacino di Gyergy.

Gli austro-ungarici sono stati obbligati ad indietreggiare dovunque per timore di essere aggirati.

Un vivace combattimento ha avuto luogo il 25 corrente presso Bir El Bayud, in Egitto, con la peggio per i turchi, che sono stati inseguiti dagli inglesi per circa dieci chilometri.

Nel settore caucasico la situazione si fa sempre più difficile per le forze turche, le quali ogni giorno debbono ripiegare con forti perdite davanti la pressione dei russi.

Più dettagliate notizie sulla guerra sono date dalla *Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

Pietrogrado, 30 (ore 14,20). — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — A nord di Dvinsk, durante un combattimento aereo, un nostro velivolo ha abbattuto un *fokker* tedesco che è caduto nelle linee nemiche.

Sul Sereth superiore i tentativi del nemico di riprendere l'offensiva sono stati respinti dal nostro fuoco. Abbiamo respinto un'offensiva del nemico sul fiume Bystritza.

Sui Carpazi, ad est di Nadvorna, le nostre truppe si sono impadronite del villaggio di Rafailof sulla Bystritza nonchè della montagna Panter alla frontiera ungherese, ove i nostri elementi avanzati hanno raggiunto la frontiera stessa sopra una estensione da 25 a 30 verste.

Fronte del Caucaso. — Durante i combattimenti nella regione di Ognot abbiamo fatto prigionieri 7 ufficiali, fra cui un comandante di battaglione, e 333 soldati e ci siamo impadroniti di due mitragliatrici. A sud del lago di Nomroudgel i turchi sotto la nostra pressione hanno ripiegato sopra una posizione sull'altura presso l'entrata della gola di Bitlis.

In direzione di Mossul, nella zona di Neri, il nemico, da noi inseguito, si è disperso gettando armi e munizioni e lasciando prigionieri nelle nostre mani.

Basilea, 30. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte orientale. — Sulle colline a nord-ovest di Orsova le nostre truppe hanno respinto ripetuti attacchi romeni. Però i posti avanzati di frontiera sono stati ritirati passo à passo conformemente ai piani stabiliti da lungo tempo in caso di guerra. Il nemico ha occupato Petroseny, Brasso e Kezdi-Vasarhely.

Colonne romene più settentrionali combattono nei monti di Gyorgyo.

Nei Carpazi boscosi galiziani le truppe tedesche hanno ripreso ai russi la collina di Kukul caldamente disputata durante le ultime settimane.

Eccetto combattimenti di avamposti non vi è stato nessun altro avvenimento particolare sul fronte russo.

Fronte sud-orientale. — Una nostra flottiglia danubiana ha distrutto presso Turnu Magurele sul Danubio inferiore rimorchiatori romeni, depositi di porti e stabilimenti militari.

Sulla Voiussa inferiore pattuglie hanno manifestato una maggiore attività.

Parigi, 30. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Sull'insieme del fronte cannoneggiamento abituale. Niente da segnalare durante la notte, salvo un'operazione di dettaglio, che ha conseguito progressi ad est di Fleury.

Un aeroplano tedesco è stato abbattuto durante un combattimento presso Fresnes-en-Woëvre.

Esercito d'Oriente. — Sul fronte dello Struma e nella regione del lago di Doiran gli alleati bombardarono le organizzazioni nemiche; e ad ovest del Vardar fecero qualche progresso verso Ljumnica. La lotta di artiglieria continua violenta nei settori di Vedrinik e Ostrowo. Un attacco bulgaro ad ovest del lago di Ostrowo, preso sotto il fuoco delle batterie serbe, si ritirò dopo aver subito gravi perdite.

Parigi, 30. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Sul fronte della Somme media attività dell'artiglieria. Continua il cattivo tempo.

In Lorena, nel settore di Reillon, distaccamenti nemici hanno due volte tentato di avvicinarsi alle nostre linee. I nostri tiri di sbarramento li hanno respinti.

Niente da segnalare sul resto del fronte.

Londra, 30. — Un comunicato del generale Haig in data d'oggi, ore 13,45, dice:

Continua il cattivo tempo. La lotta si è svolta con operazioni secondarie sui vari punti del fronte.

Un tentativo di avanzata nemica mediante una spinta a fondo verso Guillemont è stato agevolmente arrestato. Sono state operate ricognizioni verso le rovine della fattoria di Mouquet dalle nostre truppe.

Siamo riusciti ad effettuare un colpo di mano, senza subire perdite, contro le trincee tedesche di Neuville Saint Vaast infliggendo perdite al nemico e conducendo otto prigionieri.

Le Hâvre, 30. — Un comunicato dello stato maggiore belga dice:

Niente da segnalare sul fronte dell'esercito belga.

Parigi, 30. — I giornali dicono che i romeni si sono impadroniti delle città austriache di Brasso e di Harmannstadt.

Pietrogrado, 30. — Si ha da Odessa:

Le truppe romene, passando la frontiera austriaca in parecchi punti, avanzano in territorio austriaco.

I bulgaro-austriaci hanno bombardato dalla riva bulgara del Danubio Gjurgjevo e Thurn-Severin sulla sponda sinistra.

Le truppe russe entrate in Romania sono dovunque accolte con entusiastiche manifestazioni popolari di simpatia.

Londra, 30. — Il ministro della guerra comunica un telegramma del comandante le forze inglesi in Egitto annunziante che una pattuglia nemica forte di un centinaio di meharisti ha tentato di avvicinarsi a Bir El Bayud il 25 corrente.

È stata respinta da nostre pattuglie e inseguita per una distanza di dieci chilometri.

Basilea, 31. — Si ha da Sofia: Un comunicato ufficiale in data 28 corrente dice:

Le truppe della nostra ala destra che hanno respinto i serbi nella pianura di Florina si fortificano nelle loro nuove posizioni. A nord e a nord-ovest del lago di Ostrovo i ripetuti assalti dei serbi nella regione di Moglen non sono riusciti. Le nostre truppe, progredendo, hanno occupato le alture a sud di Sborsko.

Nella valle del Vardar debole fuoco reciproco dell'artiglieria e scontri di pattuglie. Le truppe della nostra ala sinistra, dopo aver respinto le forze anglo-francesi da Gions, da Serres, da Drema e da Cavalla, dietro la Struma e presso il lago di Tachyno, si consolidano nelle loro nuove posizioni ad est dello Struma e sulle coste del mare Egeo, dal golfo di Orfano fino alla foce del Mesta.

Basilea, 31. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale: Nella regione della Somme reciproca, violenta e continua attività delle artiglierie.

Sono state respinte durante la giornata azioni nemiche dai nostri tiri di sbarramento.

Alla sera e nella notte si sono verificati violenti attacchi sulla linea Ovillers-Pozières e fra Guillemont e Maurepas, mentre che da questa zona fino alla Somme e oltre questo fiume, fino alla regione Chilly l'avversario, che era pronto all'assalto, è rimasto nelle

sue trincee anche durante la notte. Abbiamo conservato tutte le nostre posizioni.

A nord di Ovillers e di Pozières le nostre truppe hanno respinto in un corpo a corpo distaccamenti inglesi che erano penetrati in alcuni punti delle nostre posizioni.

Sulla destra della Mosa nuovi attacchi francesi, preceduti da un violento bombardamento ed effettuati verso Fleury contro le nostre posizioni fra questo villaggio e il bosco di Chapitre, non sono riusciti. A sud-est di Fleury il nemico è stato respinto con un contrattacco.

Fronte orientale: Nei Carpazi settentrionali nessun avvenimento importante. Le truppe tedesche si sono impadronite del monte Kukul, a nord-ovest di Zabie.

Fronte balcanico: Situazione generale invariata.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena e le LL. AA. RR. le principesse Jolanda e Mafalda giunsero l'altra sera in automobile a Racconigi da Sant'Anna di Valdieri, salutate da gran folla acclamante. L'altrieri mattina vi giunse, pure in automobile, S. A. R. il Principe ereditario accompagnato dal governatore com. Bonaldi e poco dopo giunsero, in treno speciale, le LL. AA. RR. le principesse Giovanna e Maria, acclamate dalla popolazione.

Non appena giunta la Real Famiglia venne fatto affiggere dalla autorità municipale un patriottico manifesto.

Cortesie internazionali. — Al telegramma inviatogli dal presidente del Consiglio dei ministri di Francia, signor Briand, S. E. il presidente del Consiglio Boselli, ha risposto col telegramma seguente:

« Ringrazio S. E. a nome del Governo italiano e personalmente Nel vostro vibrante saluto è un nuovo suggello della intimità che unisce la Francia e l'Italia. Noi insieme ai nostri valorosi alleati combattiamo per il trionfo della libertà delle nazioni e l'Italia è lieta di combattere accanto della Francia che colla sua gloriosa rivoluzione aprì le nuove vie della civiltà di tutti i popoli ».

S. E. Boselli ha pure telegrafato al presidente del Consiglio dei ministri romeno, on. Bratianu nei seguenti termini:

« A nome dell'Italia saluto caldamente la nazion sorella scesa in campo contro l'antico nostro oppressore a fianco degli alleati che combattono per il trionfo della civiltà.

« Voi siete di una stirpe immortale, voi avete a compiere una missione di libertà e di progresso, diceva Giuseppe Mazzini nel 1851 al padre di Vittorio Emanuele e questi risponde: Noi combatteremo per il diritto di tutti; il nemico del diritto, chiunque egli sia, sarà nostro nemico.

« Quel grido profetico è oggi grido di guerra che si congiunge in una medesima impresa ed io traggo dalla rievocazione dei due grandi patriotti l'augurio sicuro delle nostre vittorie ».

*** Al telegramma inviatogli dal visconte Grey S. E. il ministro degli affari esteri, on. barone Sonnino, ha così risposto:

« Ringrazio Vostra Eccellenza per il telegramma inviatomi in occasione della dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania, atto che nuova prova palese della perfetta unione esistente tra l'Italia e gli alleati in questa guerra per la giustizia e per la libertà ».

Italia e Romania. — In seguito al telegramma inviatogli dal sindaco di Roma per la lieta notizia dell'intervento della Romania nella guerra europea, il ministro Ghika ha così risposto:

« *S. E. il principe Colonna, — Sindaco di Roma.*

« Nel ricevere il saluto caloroso che a nome dei cittadini di Roma la voce eloquente del primo Magistrato della Città Eterna rivolge alla mia Patria in questo solenne momento, prego V. E. di accettare i miei ringraziamenti commossi e cordiali insieme ai voti che io formulo con tutti i romeni per il trionfo della causa latina, che le gesta eroiche dei soldati d'Italia coprono di gloria.

Ghika.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

Le *Zuercher Nachrichten* comunicano che gl'italiani hanno dovuto abbandonare Tripoli, che gli arabi hanno bombardato la città con obici pesanti, che l'avvenuto scambio di prigionieri riguardava soltanto i feriti, e danno altre notizie pessimistiche sulla situazione.

Tutte queste notizie sono assolutamente false.

Per le nuove Provincie d'Italia. — Ieri sera, in una sala dell'Associazione della Stampa, di Roma, sotto la presidenza dell'on. Andrea Torre si tenne la seduta costitutiva dell'Unione economica nazionale per le nuove Provincie d'Italia.

Vi assistevano le LL. EE. il ministro Comandini, i sottosegretari di Stato, Canepa, Morpurgo e Foscari, il comm. Salvatore Segrè presidente del Comitato dei Comitati dei profughi di Milano, Torino, Genova, Firenze, Venezia, Udine.

Dopo il discorso inaugurale applauditissimo dell'on. Torre, il segretario dott. Sestan diede lettura di telegrammi di adesione e saluto di S. E. Colosimo, di S. E. il ministro Leonardo Bianchi, le LL. EE. i sottosegretari di Stato Bonicelli e Pasqualino-Vassallo, dell'on. Barzilai, del sindaco di Gorizia, e di numerose Associazioni.

Prese poscia la parola S. E. il ministro Comandini che recò all'assemblea il saluto e l'adesione di S. E. il presidente del Consiglio, Boselli, accolto con vivissimi applausi. Riaffermò l'intenzione del Governo di collaborare con l'Unione economica nazionale per il futuro benessere delle nuove Provincie d'Italia e chiuse con inspirato saluto agli irredenti caduti sul campo di battaglia ed ai martiri Battisti e Sauro, che col loro sangue cementarono i futuri destini della patria.

Il discorso di S. E. Comandini fu salutato da calorose, prolungate acclamazioni.

Il segretario diede poi lettura degli articoli dello statuto della Unione, che dopo breve discussione vennero approvati.

Infine si procedette alla elezione del Consiglio direttivo che risultò così composto:

Barzilai Salvatore, deputato — Borghese don Scipione — Cabrini Angelo, deputato — Cappa Innocenzo, deputato — Chimienti Pietro, deputato — Colonna di Cesarò Giovanni, deputato — Corradini Enrico — Esterle ing. Carlo, senatore — Guerrazzi Gian Francesco — Levi della Vida comm. Ettore — Marchesano Giuseppe, deputato — Orlando comm. Paolo, ingegnere — Ravasini comm. Ruggiero — Sandrini Amedeo, deputato — Scarpa dott. Gino — Segrè comm. Salvatore — Torre Andrea, deputato — Vitali Gaetano — Zanella on. Arturo.

Fanno parte del Consiglio direttivo anche personalità adriatiche e trentine, i nomi delle quali si omettono per ragioni ovvie.

Fratellanza marinara. — Fin dal giugno decorso anno il personale militare e civile della R. marina, con unanime slancio, determinava di lasciare una quota mensile - il cui massimo venne stabilito in una giornata di stipendio - a favore delle famiglie dei marinai richiamati e degli appartenenti alla R. marina che avessero incontrato la morte nella guerra.

Le somme sin qui raccolte superano le L. 800 mila, a cui debbono aggiungersi altre L. 100 mila pervenute allo stesso benefico scopo da Società, enti e privati; e si può quindi ritenere che efficaci provvidenze potranno essere prese a favore specialmente degli orfani, indipendentemente dai benefizi ad essi assicurati dalle leggi in vigore.

Apposita Commissione, sotto la presidenza del vice ammiraglio Gaetano Chierchia, veniva nominata dal ministro della marina per avvisare fin d'ora ai provvedimenti da prendersi ed essa ha già preso in esame le condizioni di numerosi orfani, disponendo la concessione di congrui sussidi periodici, che continueranno fino alla maggiore età.

I Comandi in capo di Dipartimenti e Difese marittime, le Capitanerie, Uffici e Delegazioni di porto sono incaricate di raccoglirre domande e documenti da inviare al Ministero.

Per i nostri prigionieri. — La Commissione dei prigionieri di guerra della Croce Rossa italiana comunica:

Il ritardo e il disguido dei pacchi postali o della corrispondenza destinati ai prigionieri di guerra italiani in Austria dipendono spesso dal fatto che il cognome e il nome del prigioniero non sono scritti in modo chiaro. È perfettamente inutile indicare negli indirizzi il numero del gruppo e della baracca; basta scrivere in modo esatto e chiaro il cognome e il nome del prigioniero, il campo d'internamento, il numero di matricola, assegnatogli nel campo, il numero del reggimento e della compagnia a cui apparteneva il prigioniero, e il grado.

Musiche militari. — Il comando della divisione territoriale di Roma comunica l'ordine del servizio delle musiche pel mese di settembre:

Piazza Colonna: dalle ore 20,30 alle 22; giorno 5, 1° granatiere; id. 10, 81° fanteria; id. 12 legione allievi carabinieri; id. 15, 1° granatieri; id. 17 legione carabinieri allievi; id. 19, 81° fanteria; id. 20, legione allievi carabinieri; dalle 20 alle 21,30 il giorno 24, 1° granatieri; id. 26, 81° fanteria.

Piazza Cola di Rienzo: dalle 20,30 alle 22, giorno 15, 81° fanteria.

Piazzale Porta Pia: dalle 20,30 alle 21, giorno 20 settembre 1° granatieri.

Trasferimento. — La Legazione del Chilì presso S. M. il Re comunica che dal 1° settembre la Cancelleria della Legazione sarà trasferita a l'Hôtel Imperial, via Veneto.

Il commercio dei vini. — La Direzione generale dell'agricoltura comunica le seguenti notizie sul commercio dei vini in Italia:

« La maturazione dell'uva procede da per tutto regolarmente. A Pachino, in Sicilia, si è iniziata la vendemmia delle partite in collina.

Il commercio dei vini si mantiene in generale calmo. I prezzi, su qualche mercato, sono alquanto ribassati. I vini rossi comuni del Piemonte si quotano da L. 90 a 100 per ettolitro. Quelli del modenese da L. 60 a 65 e quelli della Toscana da L. 75 a 90 l'ettolitro.

Nel Piemonte gli uvaggi si quotano a L. 40 e le barbere a L. 50 il quintale. Nelle Puglie sono state vendute quasi completamente le uve primitive del leccese a prezzi variabili da L. 45 e 55 il quintale; pochi gli affari per uve comuni.

Molto attivi affari si sono fatti in Sicilia per mosti di Pachino quotati da L. 50 a 58 l'ettolitro. A Vittoria, invece, le vendite sono meno attive ed i prezzi si aggirano intorno a L. 50 l'ettolitro.

È difficile prevedere i prezzi ulteriori, poichè in qualche regione, come, nelle Marche, vi fu nell'altra settimana una grandinata alquanto sensibile ».

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

LONDRA, 30. — Ecco il telegramma che Re Giorgio ha diretto al Re di Romenia:

« Desidero esprimere a Vostra Maestà la grande soddisfazione che io stesso, il mio Governo e tutta la nazione britannica proviamo alla notizia che la Romania partecipa alla guerra. Sono felice di vedere il valoroso esercito romeno combattere ormai fianco a fianco con gli eserciti alleati, avvicinando così ancor più l'ora del trionfo della nostra grande causa e affrettando perciò il compimento delle aspirazionali romene ».

BASILEA, 30 (Ufficiale). — Si ha da Berlino:

Con un ordine di Gabinetto in data 29 agosto l'Imperatore esonera dalle sue funzioni il generale di fanteria von Falkenhayn, capo dello stato maggiore dell'esercito di campagna e gli assegna altre funzioni.

L'Imperatore nomina capo dello stato maggiore dell'esercito di campagna il feldmaresciallo generale von Benckendorff und von Hindenburg.

Il luogotenente generale von Ludendorff è promosso generale di fanteria e nominato primo quartiermastro generale.

LONDRA, 30. — Il *Daily Express* ha dall'Aja che un super-Zeppelin, che volava lunedì su Tordonck nel Belgio, è stato travolto da una tempesta ed è caduto da un'altezza di 700 metri, in un bosco prossimo, ove sono i rottami fumanti misti a corpi carbonizzati.

ZURIGO, 30. — Le *Muenchener Nochrichteu* dicono che non si sa ancora niente circa l'atteggiamento della Bulgaria, ma si hanno notizie che i romeni hanno occupato Rustsciuk.

ZURIGO, 30. — Si ha da Costantinopoli:

Il Consiglio dei ministri ha deciso ieri che il Governo dichiari la guerra alla Romania, insieme colla Bulgaria e colla Germania. La decisione fu sanzionata con iradé.

WASHINGTON, 30. — L'ordine di sciopero dei ferrovieri è stato dato in modo definitivo per il 4 settembre.

PARIGI, 30. — L'Accademia di medicina ha esaminato un memoriale scientifico del dott. Dutertro, il quale stabilisce nettamente che l'Austria-Ungheria fa regolarmente uso di proiettili esplosivi fabbricati nelle manifatture dello Stato e distribuiti ai migliori tiratori.

PARIGI, 30. — Si ha da Salonicco:

Essad pascià è giunto a Salonicco con tutte le sue truppe. Egli si è dichiarato deciso a lottare fino alla fine con gli alleati.

BUCAREST, 29. — L'annuncio della mobilizzazione fu accolto con grande entusiasmo.

Furono organizzati numerosi cortei che si recarono a fare dimostrazioni dinanzi alle legazioni delle potenze alleate.

LONDRA, 30. — Secondo il *Daily Mail* il generale Mackensen assumerebbe il comando dell'esercito austro-tedesco operante contro la Romenia.

LONDRA, 31. — Secondo informazioni dell'Ammiragliato, le voci corse ieri mattina circa una battaglia navale nel mare del Nord sono infondate.

NOTIZIE VARIE

Produzione d'oro nel Transvaal. — Anche nello scorso luglio la produzione dell'oro nel Transvaal fu un po' meno brillante del solito, avendo dato un prodotto di 761.000 oncie, contro 761.100 in giugno.

Apparentemente, la diminuzione è poco importante, ma trattandosi d'un mese di 31 giorni, la differenza è abbastanza rilevante e va senza dubbio ascritta alla solita diminuzione della mano d'opera che avviene quasi tutti gli anni, nei mesi freddi di quella zona.

Il valore della produzione che è tuttavia di Ls. 3 milioni 231.767, pari a 80 milioni, 768.675 di nostra moneta, senza tener conto dell'aggio, è ancora abbastanza soddisfacente.

Direttore ff.: NICOLA LAZZARO. Tip. delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*